

Comunicato del Dirigente del Servizio Gestione, Controllo Edilizio e Sportello Unico per l'Edilizia sulle novità derivanti dall'entrata in vigore del D.Lgs.81/08

A seguito dell'entrata in vigore, il 15 maggio 2008, del D.Lgs. 81/08 *"Riordino della disciplina per la tutela della salute e contro gli infortuni"* vengono un poco modificate le procedure in atto di competenza dell'Amministrazione Comunale inerenti la presentazione della documentazione di regolarità contributiva, previste dalla previgente cosiddetta "Legge Biagi", già oggetto delle precedenti segnalazioni del 18/12/2003 27/09/2004 e 04/08/2005.

Riepilogo brevemente le nuove competenze. Dal 15 maggio 2008, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia inizio attività, il committente od il responsabile dei lavori deve presentare al Comune il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui di seguito.

L'obbligo di cui sopra (art. 9 C.9), sussiste anche in caso dei lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi ovvero di lavori eseguiti direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso all'appalto.

In caso di lavori privati, la documentazione relativa all'idoneità tecnico-professionale (di cui all'art. 90 - C.9 lett. a) e b)), può essere considerata completa mediante:

1. Presentazione da parte dell'impresa del **certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria ed Artigianato** e del **"documento unico di regolarità contributiva"**, corredata di **autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII del D.lgs. 81/08.**
2. Presentazione, oltre al DURC già citato, di autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato.

Ritengo che tale obbligo sia da verificare unitamente alle denunce inizio lavori relative ai permessi di costruire ed unitamente alle denunce inizio attività presentate dal 15 maggio in poi.

Ricordo che in assenza del DURC, anche in caso di variazione dell'impresa, l'efficacia del titolo è sospesa, per cui in caso di inadempienza, la pratica dovrà essere inviata al Controllo Edilizio per le verifiche e le segnalazioni di competenza, peraltro secondo la procedura già in essere.

Comunico infine che, con nota del 9/5/2008, la Cassa Edile della Provincia di Ravenna ha segnalato a tutti i Comuni la necessità, per quanto riguarda i lavori privati, di acquisire il **DURC in originale** per evitare rischi di contraffazione, comunicando anche che dal 1/07/08 il DURC sarà emesso in carta filigranata con ologramma e logo del C.N.C.E..

Significativa è pure la richiesta della Cassa Edile di istituire una modalità informativa per "monitorare l'applicazione della norma".

E' a mio parere una richiesta che nasce da una situazione poco credibile di numerosi casi di "lavori in economia" senza l'indicazione di ditte né imprese, dimenticando che tale formula indica semplicemente un tipo di appalto, cioè un tipo di contratto, non "a corpo" ma bensì "a regia", con singoli contratti che prevedono spesso contabilità e fatturazioni addirittura secondo "mercedi orarie" e non "a cottimo" o "a misura"... prevedendo quindi comunque personale dipendente d'impresa od autonomo nell'ambito delle varie lavorazioni.

Come da specifico articolo sopraccitato, la norma è ora chiarissima: dovranno pertanto presentarsi anche le certificazioni di tutti i lavoratori autonomi (ditte individuali, impiantisti, subappaltatori ecc.), presenti in cantiere, ed aggiornate quando vi siano variazioni in cantiere.

Si ritiene che, specie in presenza di denuncia di inizio attività, il proprietario medesimo non titolare di impresa esecutrice ma semplicemente privato cittadino, possa presentare la denuncia

apponendo l'indicazione "LAVORI DA ESEGUIRE DIRETTAMENTE DAL PROPRIETARIO" con il contestuale impegno però di produrre la documentazione sopra indicata qualora necessiti ricorrere ad imprese e/o subappaltatori. Tale documentazione deve essere presentata prima del loro intervento in cantiere.

Si ribadisce infine che, in caso di accertamento di non ottemperanza a quanto sopra, a seguito di controlli in cantieri e/o verifiche nei documenti depositati da parte di personale preposto al controllo ed alla vigilanza, oltre all'eventuale sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo emessa dal competente Ufficio Controllo Edilizio, saranno inviate le opportune segnalazioni agli Enti preposti ai controlli delle norme specifiche in oggetto (Medicina del Lavoro, Ispettorato del Lavoro, Polizia Municipale, ecc.), oltre ovviamente ai controlli edilizio - urbanistico di cui al DPR 380/01 e LR 23/04, quale compito istituzionale dell'Ufficio Controllo Edilizio di questo Servizio.

Ravenna, 19/05/2008

Il Dirigente del Servizio Gestione e Controllo Edilizio

Arch. Flavio Magnani